



Previdenza. Forse già domani al Cdm il regolamento per l'armonizzazione

Militari, la pensione si allontana di 15 mesi

Aumento dei requisiti più soft per i sottufficiali

Fabio Venanzi

Prosegue la riforma Monti-Fornero anche nei confronti dei soggetti iscritti in regimi pensionistici diversi dall'Assicurazione generale obbligatoria (Ago).

Il regolamento di armonizzazione nei confronti del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato) e dei Vigili del fuoco dovrà essere emanato entro il 31 ottobre prossimo ed è all'ordine del giorno del Dcm di domani. La normativa previgente l'entrata in vigore del regolamento continuerà ad essere applicata fino al 31 dicembre 2012, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 saranno disapplicate le finestre mobili annuali di cui al Dl 78/2010, secondo la bozza di decreto.

Anche nei confronti di tali lavoratori troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita sia al requisito anagrafico, sia a quello contributivo per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. In base al Dl 201/2011 il regolamento prevederà: l'elevazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia; la modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata; la limitazione delle maggiorazioni di servizio.

Gli attuali limiti per la pensione di vecchiaia, compresi tra 60 e 65 anni, saranno gradualmente innalzati (si veda la tabella a fianco). Limiti differenziati per le categorie dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, Marina Militare e Aeronautica, dei Carabinieri e Gdf e dagli ap-

«Vecchiaia» ritardata

LA REGOLA GENERALE

Requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma, della Gdf e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco differenziato secondo i singoli ordinamenti

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1°/1/2013 al 31/12/2015*	Requisiti dal 1°/1/2016 al 31/12/2017**	Requisiti dal 1°/1/2018***
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

LE ECCEZIONI

Requisiti per sottufficiali, graduati e militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Arma e della Gdf e degli appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dei Vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto dei Vigili del fuoco

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	60	Requisiti dal 1°/1/2016 al 31/12/2017**	61 e otto mesi
Requisiti dal 1°/1/2013 al 31/12/2015*	61 e tre mesi	Requisiti dal 1°/1/2018***	62

Nota: (*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015; (**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018; (***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

Fonte: Schema di regolamento di armonizzazione al sistema pensionistico

partenenti alle corrispondenti qualifiche delle forze di polizia civile, nonché dei vigili del fuoco, per i quali la pensione di vecchiaia sarà conseguibile con 60 anni di età entro il 2012, mentre per il triennio 2013/2015 il requi-

sito anagrafico salirà a 61 anni e 3 mesi. Nel biennio 2016/2017 saranno richiesti 61 anni e 8 mesi (salvi gli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita), mentre dal 2018 l'età non potrà essere inferiore a 62 anni.



La pensione anticipata è fissata - dal 1° gennaio 2013 - in 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva sia per le donne, sia per gli uomini, requisito già comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita.

La penalizzazione, prevista per la generalità dei lavoratori per età inferiori a 62 anni, sarà pari all'1% - fino al 31 dicembre 2018 - per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 58 anni, mentre dal 1° gennaio 2019 l'età "soglia" è fissata a 59 anni. La riduzione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due e permane, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche nel caso di rideterminazione del trattamento pensionistico al termine del periodo di permanenza in ausiliaria.

Tali lavoratori continueranno ad accedere al pensionamento anche grazie alle quote. Per il triennio 2013/2015 saranno richiesti 58 anni e 3 mesi di età con 37 anni di contributi, mentre nel triennio 2016/2018 la contribuzione salirà a 39 anni e il requisito anagrafico subirà gli aumenti in funzione dell'adeguamento alla speranza di vita. Per il biennio 2019/2010 la quota dovrà essere 99, con un'anzianità non inferiore a 40 anni e un'età di 59 anni. Dal 2021 saranno applicati gli adeguamenti alla speranza di vita. Limitata anche la maggiorazione di servizio, che dal prossimo anno non potrà eccedere i due anni e sei mesi, rispetto ai cinque anni riconosciuti finora, salvo per coloro che hanno già svolto servizi maggiorabili per un periodo superiore a due anni e sei mesi entro il 30 giugno 2012 limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato fino a tale data.

